

CURIA VESCOVILE DI TORTONA

Visto, si dichiara conforme all'originale

Tortona, li 22 MAR 2006

IL CANCELLIERE VESCOVILE

L. Monio Bellocchi

DIOCESI DI TORTONA

Ente di Diritto Ecclesiastico

CENTRO "PAOLO VI"

Onlus - organizzazione non lucrativa di utilità sociale

15052 CASALNOCETO (AL) Via G. Lugano, 40

tel. 0131-808.111 - fax 0131-808.102



**REGOLAMENTO DI ATTIVITA' ONLUS ESERCITATA DALL'ENTE ECCLESIASTICO
"DIOCESI DI TORTONA"**

IL VESCOVO DI TORTONA

Visto il consenso del Consiglio Diocesano Affari Economici e del Collegio dei Consultori, nella qualità di Amministratore unico dell'ente ecclesiastico Diocesi di Tortona

PREMESSO

Che l'Ente Ecclesiastico Diocesi di Tortona ha acquisito per donazione il Centro di Riabilitazione di Casalnoceto, che trae la sua origine dall'opera del Sacerdote Don Francesco Remotti, e che intende proseguirne l'attività in qualità di ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale - a partire dal 1° Aprile 1999 ai sensi del D.L. 460/97


DELIBERA il seguente

REGOLAMENTO

ART. 1 - L'ENTE DIOCESI DI TORTONA SVOLGE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 9 D.L. 460/97, CON DECORRENZA 1 APRILE 1999 UNA ATTIVITA' CON FINALITA' DI SOLIDARIETA' SOCIALE NEI SETTORI DELL'ASSISTENZA SANITARIA, ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE. LA STRUTTURA E' DENOMINATA: CENTRO "PAOLO VI" - ONLUS - (ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE). SEDE LEGALE, TORTONA - PIAZZA DUOMO 12 E SEDE OPERATIVA, CASALNOCETO (AL.) VIA G.LUGANO, 40.

L'ATTIVITA' SI PROPONE ANCHE LA VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO ED OFFRE OCCASIONI DI GRATUITA' E LIBERALITA', ISPIRANDOSI AI PRINCIPI DELLA CARITA' CRISTIANA E DELLA PROMOZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA.

ART. 2 - L'ATTIVITA' VIENE SVOLTA IN CONFORMITA' AI FINI ISTITUZIONALI DELLA DIOCESI E CONSISTE IN INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO, IN PARTICOLARE SOGGETTI SVANTAGGIATI, PORTATORI DI HANDICAP FISICI O PSICHICI, MEDIANTE L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI, ANCHE IN COOPERAZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI AVENTI ANALOGHI SCOPI.



ART. 3 - L'ATTIVITA' SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI CLAUSOLE:

- L'ESCLUSIVO PERSEGUIMENTO DI FINALITA' DI SOLIDARIETA' SOCIALE
- IL DIVIETO DI DISTRIBUIRE, ANCHE IN MODO INDIRETTO, UTILI E AVANZI DI GESTIONE NONCHE' FONDI RISERVE O CAPITALE DURANTE IL PERDURARE DELL'ATTIVITA', A MENO CHE LA DESTINAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NON SIANO IMPOSTE PER LEGGE O SIANO EFFETTUATE A FAVORE DI ALTRE ONLUS CHE PER LEGGE, STATUTO O REGOLAMENTO FANNO PARTE DELLA MEDESIMA ED UNITARIA STRUTTURA
- L'OBBLIGO DI IMPIEGARE GLI UTILI O GLI AVANZI DI GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE SOPRA INDICATA E DI QUELLE A ESSE DIRETTAMENTE CONNESSE
- L'OBBLIGO DI DEVOLVERE IL PATRIMONIO RESIDUO DELL'ATTIVITA' IN CASO DI SUA CHIUSURA PER QUALUNQUE CAUSA, AD ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE O A FINI DI PUBBLICA UTILITA', SENTITO L'ORGANISMO DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 190, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, SALVO DIVERSA DESTINAZIONE IMPOSTA DALLA LEGGE
- L'OBBLIGO DI REDIGERE IL RENDICONTO ANNUALE
- OGNI ALTRA CLAUSOLA PREVISTA DALLA NORMATIVA ONLUS DI CUI AL D.L.460/97, CONSIDERATA ESSENZIALE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEI BENEFICI PREVISTI DALLA STESSA LEGGE.

CURIA VESCOVILE DI TORTONA

Visto, si dichiara conforme all'originale

Tortona, il 22 MAR 2006

IL CANCELLIERE VESCOVILE
d. Maria Dolores

ART. 4 - L'ATTIVITA' HA UNA CONTABILITA' SEPARATA, AI SENSI DELL'ART. 25, D.LGS. 460/97. QUALORA L'ATTIVITA' SI SVOLGA IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI E ORGANISMI, VERRA' ACQUISITA APPOSITA DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE TALE COLLABORAZIONE, IN PARTICOLARE CIRCA LA DESTINAZIONE DI SOMME UTILIZZATE PER IL TRAMITE DI ESSI.

ART. 5 - L'ATTIVITA' VIENE SVOLTA PRESSO LA STRUTTURA DEL CENTRO PAOLO VI IN CASALNOCETO (ALESSANDRIA) VIA G. LUGANO, 40 ED IN ALTRE SEDI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DIOCESANO ED EXTRADIOCESANO.

ART. 6 - LA GESTIONE DELLA ATTIVITA' E' AFFIDATA AD UN DIRETTORE GENERALE NOMINATO DAL VESCOVO NELLA SUA QUALITA' DI AMMINISTRATORE UNICO DELL'ENTE DIOCESI. LA DURATA IN CARICA DEL DIRETTORE GENERALE E' A TEMPO INDETERMINATO, E PUO' CESSARE PER DIMISSIONI O PER REVOCA, MOTIVATE. IL DIRETTORE GENERALE HA LA RAPPRESENTANZA GIURIDICA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ED I SUOI POTERI SONO QUELLI PREVISTI DALL'ART.2204 DEL CODICE CIVILE, SALVO LE LIMITAZIONI PREVISTE IN APPOSITA PROCURA E, PIU' IN GENERALE, DALL'ORDINAMENTO CANONICO. PUO'A SUA VOLTA DELEGARE FUNZIONI E POTERI, IN PARTICOLARE PER LE COMPETENZE COLLEGATE ALLA SICUREZZA EX LEGGE 626/94. I POTERI DI DELEGA SARANNO ESERCITATI CON IL CONSENSO DEL VESCOVO.

ART. 7 - A SUPPORTO DELLA ATTIVITA' DEL DIRETTORE GENERALE E' COSTITUITO IL COMITATO DEI GARANTI, UN ORGANISMO TECNICO-AMMINISTRATIVO NOMINATO DAL VESCOVO SU PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE, COMPOSTO DI CINQUE MEMBRI, CON IL COMPITO DI SUPPORTARE IL DIRETTORE GENERALE NELLE SUE DECISIONI E DI GARANTIRE IN MODO CONTINUO IL CORRETTO COMPORTAMENTO DI TUTTA LA STRUTTURA ASSISTENZIALE CIRCA IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI PER I QUALI OPERA. INTERVIENE SU TUTTI GLI ARGOMENTI PER I QUALI VIENE RICHIESTO, E



SVOLGE PERIODICAMENTE RELAZIONI AGLI ORGANI SUPERIORI DELLA STRUTTURA. HA ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE E CONTABILE, ED OPERA COLLEGIALMENTE. IL COMITATO DEI GARANTI DURA IN CARICA TRE ANNI, INDIPENDENTEMENTE DALLA PERMENENZA IN CARICA DEL DIRETTORE GENERALE, GARANTENDO IN TAL MODO UNA APPROPRIATA CONTINUITA' DI AZIONE. NOMINA AL SUO INTERNO UN REFERENTE.

ART. 8 - TUTTE LE ATTIVITA' OGGETTO DI NOMINA SONO GRATUITE SALVO CHE NON SIANO IN CORSO RAPPORTI AD ALTRO TITOLO CHE DIANO DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE.

ART. 9 - IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO SULLA ATTIVITA' POTRA' ESSERE AFFIDATO AD UNO O PIU' ESPERTI IN MATERIA DI REVISIONE CONTABILE. UNA NOTA SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, ACCOMPAGNERA' IL RENDICONTO ANNUALE DELL'ESERCIZIO CHE SI CHIUDERA' AL 31.DICEMBRE DI OGNI ANNO.

ART. 10 - IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STILATO SULLA BASE DELLE NORME CHE REGOLANO L'ATTIVITA' "ONLUS" DEGLI ENTI ECLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI. HA VALORE A TUTTI GLI EFFETTI LEGALI E FISCALI ED E' SOGGETTO A REGISTRAZIONE.

Mons. Martino Canessa
Vescovo

+ *Martino Canessa*



Tortona, 29 marzo 1999

REGISTRATO A TORTONA IL G. 29 MAR 1999	Reg. 250.000
AL N. 1439 SPRES 3	To.
INDICATI RIGLIANTO VERSATI CON Mod. 23 / Mod. 32F	C. A.
ALLEGATI AL MOD. A 9/99	IPOTESI
	T. 8. 2.000
	252.000

CURIA VESCOVILE DI TORTONA
Visto, si dichiara conforme all'originale
Tortona, li 22 MAR 2006

IL CANCELLIERE VESCOVILE
d. Mario Bellisera

